



Direttiva concernente la concessione e la ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LIC¹

1. Oggetto e sforzi autonomi

1.1. Oggetto

La presente direttiva precisa le disposizioni legali² concernenti i requisiti e la procedura di concessione e ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LIC nonché la collaborazione tra l'Ufficio federale del consumo (UFDC) e queste organizzazioni.

1.2. Sforzi autonomi

Le organizzazioni di consumatori compiono gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da loro. Esse perseguono una politica di gestione adeguata e promuovono il coordinamento e la collaborazione reciproci.

2. Procedura di concessione e ripartizione di aiuti finanziari

2.1. Principi

Gli aiuti finanziari sono accordati su richiesta e sono calcolati nel modo seguente:

L'UFDC calcola da una parte, in base al preventivo stabilito per l'anno corrente, una chiave di ripartizione quale valore di preventivo per l'anno successivo.

Dall'altra parte procede al calcolo del contributo variabile per l'anno corrente in base alle voci di spesa consolidate dell'anno precedente.

Gli aiuti finanziari sono versati in due tranche.

2.2. Procedura

2.2.1. Domanda

Per presentare la domanda di aiuti finanziari prevista all'articolo 11 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (RS 944.05), le organizzazioni di consumatori utilizzano l'apposito modulo messo a disposizione dall'UFDC sul suo sito Internet (v. allegato 1). La domanda contiene gli elementi che consentono all'UFDC di svolgere la funzione di coordinamento conferitagli dall'articolo 11 di detta ordinanza.

La domanda riguarda il contributo di base per l'anno successivo e il contributo variabile degli aiuti finanziari per l'anno corrente.

Le organizzazioni di consumatori compilano interamente il modulo e lo trasmettono all'UFDC, insieme ai documenti richiesti, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno corrente.

¹ La presente direttiva sostituisce le «Richtlinien für die Ausrichtung von Finanzhilfen an Konsumentenorganisationen gemäss dem Konsumenteninformationsgesetz (KIG)» del 14 settembre 1995 (disponibili in tedesco e in francese).

² Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC), RS 944.0; ordinanza del 1° aprile 1992 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, RS 944.05

La domanda di aiuti finanziari deve essere accompagnata dai seguenti documenti contabili:

- conto annuale dell'organizzazione (conto economico e bilancio);
- riepilogo delle spese computabili su un documento Excel. L'apposito modello è ottenibile presso l'UFDC;
- preventivo dell'organizzazione per l'anno corrente. Quest'ultima comunica all'UFDC le principali modifiche intervenute nel preventivo rispetto al conto economico e le loro eventuali ripercussioni sulle voci di spesa;
- piano contabile con le voci di spesa.

Le informazioni richieste in merito alle attività pianificate che non sono ancora disponibili al momento della presentazione della domanda possono essere fornite in un secondo tempo all'UFDC affinché quest'ultimo possa svolgere la propria funzione di coordinamento. Tali informazioni devono tuttavia pervenirgli in forma scritta (ad es. via e-mail) prima dell'inizio dell'attività in questione.

Se un'organizzazione di consumatori richiede aiuti finanziari per una stessa attività ad altri servizi dell'Amministrazione federale in base a diversi atti normativi, deve informarne l'UFDC. Se omette di farlo, quest'ultimo può chiedere, ai sensi dell'articolo 12 capoverso 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), la restituzione degli aiuti finanziari indebitamente riscossi.

2.2.2. Valutazione e discussione

L'UFDC valuta le domande pervenute e in seguito discute i risultati con le organizzazioni di consumatori.

2.2.3. Comunicazione della chiave di ripartizione quale valore di preventivo

L'UFDC comunica alle organizzazioni di consumatori la chiave di ripartizione quale valore di preventivo per l'anno successivo entro 20 giorni lavorativi a decorrere dal 30 aprile.

2.2.4. Decisione

L'UFDC decide il contributo di base per l'anno successivo e il contributo variabile per l'anno corrente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dal 30 aprile. L'UFDC precisa nella decisione che il contributo di base è un importo massimo che sarà versato previa approvazione dei crediti stanziati da parte delle Camere federali. La decisione indica anche che il contributo di base sarà versato quale anticipo solo nel primo trimestre dell'anno successivo.

L'UDFC emanerà entro la fine di dicembre 2015 la decisione concernente il contributo di base per gli aiuti finanziari 2016.

2.2.5. Versamento

Gli aiuti finanziari sono versati in due tranche:

a) *Versamento della prima tranche*

La prima tranche, corrispondente al contributo di base previsto all'articolo 5 capoverso 1 lettera cifra 1 a dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, è versata quale anticipo nel primo trimestre.

b) *Versamento della seconda tranche*

Il versamento della seconda tranche è effettuato dopo che la decisione è passata in giudicato.

3. Definizione delle spese computabili

3.1. Principi

Le spese computabili previste all'articolo 3 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori sono stabilite in base ai piani delle voci di spesa delle organizzazioni di consumatori.

L'UFDC può suddividere voci di spesa nelle seguenti categorie:

- voci di spesa contenenti unicamente spese computabili;

- voci di spesa parzialmente contenenti spese computabili;
- voci di spesa contenenti spese non chiaramente attribuibili a un'attività coperta dalla LIC;
- voci di spesa non contenenti spese computabili.

3.2. Voci di spesa contenenti unicamente spese computabili

Le voci di spesa interamente attribuibili ad attività coperte dalla LIC sono computabili al 100 per cento. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di voci di spesa comprendenti la produzione di guide.

3.3. Voci di spesa parzialmente contenenti spese computabili

Sono considerate parzialmente computabili:

- a) le voci di spesa contenenti spese non chiaramente attribuibili a un'attività coperta dalla LIC;
- b) le voci di spesa contenenti sia spese computabili che non computabili.

3.4. Voci di spesa contenenti spese non chiaramente attribuibili a un'attività coperta dalla LIC

Spesso è difficile attribuire le spese per il personale e le infrastrutture, in particolare, ad attività concrete coperte dalla LIC, poiché le organizzazioni di consumatori non registrano il tempo di lavoro dedicato a ciascuna attività. L'UFDC stabilisce pertanto, per le spese per il personale, un importo forfettario unico per tutte le organizzazioni.

Per determinare l'importo forfettario, l'UFDC si basa sulla parte delle spese per il personale delle organizzazioni di consumatori coperte dalla LIC. Questa corrisponde al rapporto tra la somma delle attività dei collaboratori di ciascuna organizzazione coperte dalla LIC e il grado d'occupazione totale del personale dell'organizzazione. La somma delle attività svolte dai collaboratori coperte dalla LIC si basa su un'autovalutazione da parte delle organizzazioni di consumatori del tempo che ognuno dei loro collaboratori dedica ad attività coperte dalla LIC. L'UFDC può verificare le informazioni fornite dalle organizzazioni di consumatori (ad es. verificando la registrazione del tempo di lavoro, le descrizioni delle mansioni, ecc.).

Dato che le spese per le infrastrutture sono strettamente legate alle attività dei collaboratori coperte dalla LIC, l'importo forfettario previsto per le spese per il personale si applica anche alle voci di spesa concernenti le infrastrutture.

3.5. Voci di spesa contenenti sia spese computabili che non computabili

Le organizzazioni di consumatori indicano all'UFDC la parte delle spese espressamente attribuibile ad attività coperte dalla LIC. Questa parte delle spese è considerata computabile. Le altre spese non sono invece computabili.

3.6. Voci di spesa contenenti spese non computabili

Le voci di spesa contenenti unicamente spese non attribuibili ad attività coperte dalla LIC non sono computabili.

3.7. Sussidi federali multipli

Se un'attività soddisfa i presupposti del diritto alle prestazioni in base a diversi atti normativi e più autorità accordano aiuti finanziari per una stessa attività, devono essere rispettate le condizioni dell'articolo 12 LSu.

3.8. Modifiche nel rendiconto delle organizzazioni di consumatori

Le modifiche effettuate nel rendiconto, in particolare per quanto riguarda le voci di spesa, devono essere comunicate tempestivamente e spontaneamente all'UFDC. Le organizzazioni di consumatori discutono con l'UFDC le ripercussioni sulla definizione delle spese computabili. L'UFDC decide in seguito la ripartizione delle voci di spesa come esposto al capitolo 3.1.

4. Verifica delle spese computabili e delle voci di spesa

4.1. Verifica delle spese computabili

L'UFDC sorveglia che le spese computabili prese in considerazione corrispondano alle spese effettive.

4.2. Verifica delle voci di spesa

L'UFDC verifica ogni cinque anni insieme alle organizzazioni di consumatori:

- a) se l'attribuzione delle voci di spesa alle spese computabili e non computabili è ancora adeguata. L'UFDC stabilisce con ogni organizzazione di consumatori quali voci di spesa sono considerate spese computabili e quali no. Esso stabilisce inoltre con ogni organizzazione di consumatori quali voci di spesa sono attribuibili a quali spese coperte dalla LIC;
- b) se gli importi forfettari per le spese per il personale e le infrastrutture sono ancora adeguati.

5. Rendiconto

5.1. Conto economico

Le organizzazioni di consumatori richiedenti devono presentare il conto economico secondo il metodo dei costi per natura (o metodo del costo complessivo).

5.2. Norme concernenti il rendiconto

Le organizzazioni di consumatori che non possono o non vogliono applicare interamente le SWISS GAAP RPC 21 stabiliscono il conto annuale secondo i seguenti principi:

5.2.1. Contenuto

Il conto annuale comprende il bilancio, il conto d'esercizio/conto economico e l'allegato, oltre alle cifre dell'anno precedente.

5.2.2. Principi

Il conto annuale è allestito e articolato conformemente ai principi del rendiconto regolare. Ne deve risultare in modo chiaro ed evidente l'effettiva situazione finanziaria.

I principi di una presentazione dei conti e di un rapporto regolari di un'organizzazione di tipo classico comprendono in particolare:

- La completezza;
- La chiarezza e l'essenzialità dei dati;
- La prudenza;
- La continuità dell'esercizio;
- La continuità nell'articolazione e nella valutazione;
- Il principio degli importi lordi (divieto della compensazione).

In casi fondati, sono ammissibili deroghe ai principi della continuità dell'esercizio, della continuità nell'articolazione e nella valutazione, e al principio degli importi lordi. Tali deroghe vanno menzionate nell'allegato.

5.2.3. Presentazione della situazione finanziaria effettiva

Dal conto annuale deve risultare la situazione finanziaria effettiva dell'organizzazione.

5.2.4. Articolazione

Il conto annuale va articolato secondo principi riconosciuti. Per l'articolazione dell'allegato si rimanda al capitolo 5.2.6.

Nel bilancio e nel conto d'esercizio i fondi a destinazione vincolata e i fondi liberi sono da indicare separatamente.

5.2.5. Consolidamento

Se un'organizzazione esercita un controllo predominante su altre organizzazioni, queste dovrebbero essere consolidate.

5.2.6. Esempio di allegato al conto annuale

- Informazioni e spiegazioni generali relative all'organizzazione (p. es. fine, organizzazione)

- Principi in materia di contabilità e di presentazione dei conti
- Principi in materia di valutazione
- Spiegazione delle voci di bilancio
 - Crediti/debiti nei confronti delle collettività pubbliche
 - Crediti/debiti nei confronti di persone, organizzazioni e istituzioni legate all'organizzazione
 - Composizione dei titoli
 - Variazione degli accantonamenti con indicazione dello scopo (situazione iniziale + incremento - riduzione = situazione finale)
 - Indicazioni sulla finalità e sulla variazione dei fondi a destinazione vincolata (situazione iniziale + incremento - riduzione = situazione finale)
- Indicazioni esaustive sull'esecuzione di una valutazione dei rischi secondo una delle tre varianti seguenti:
 1. Nell'allegato è riportato *unicamente il processo* di valutazione dei rischi; la descrizione può essere più o meno dettagliata, ma una semplice notifica della sua esecuzione non è sufficiente;
 2. Nell'allegato sono riportati sia *il processo* di valutazione dei rischi sia *tutti i rischi maggiori* che hanno *un'incidenza diretta* sul presente conto annuale;
 3. Nell'allegato, *oltre al processo* sono riportati *tutti i rischi maggiori*, anche quelli che non hanno un'incidenza diretta sul presente conto annuale, quindi *anche quelli operativi e strategici*.
- Altri dati da fornire conformemente alle disposizioni di legge (in particolare art. 663b CO)
- Spiegazione delle voci del conto d'esercizio
 1. Costi
 - Prestazioni conformemente al fine dell'organizzazione, inclusi i criteri di lascito (p. es. solo i ricavi possono essere distribuiti)
 - Costi amministrativi e onorari
 - Principi di ammortamento
 2. Ricavi
 - Sussidi e contributi (articolati secondo l'autorità, l'importo e la base legale)
 - Donazioni e/o lasciti straordinari
- Indicazioni sull'impiego e sull'efficacia degli strumenti finanziari derivati
- Dati sul genere e sul volume delle prestazioni gratuite (p. es. attività onorifiche)
- Transazioni con organizzazioni, imprese, persone e progetti giuridicamente indipendenti, ma legati all'organizzazione
- Eventi successivi alla data di chiusura dei conti, sempre che incidano in misura determinante sulla situazione dell'organizzazione

L'esempio non è esaustivo. L'allegato può essere completato o ridotto a seconda del caso.

6. Contabilità

6.1. Documentazione contabile richiesta

Le organizzazioni di consumatori forniscono i documenti seguenti:

- Il conto annuale (bilancio, conto economico e allegato);
- Il riepilogo delle spese computabili (utilizzare il documento Excel fornito dall'UFDC)
- Il preventivo dell'organizzazione per l'anno corrente (essa comunica all'UFDC delle principali modifiche intervenute nel preventivo rispetto al conto economico e delle eventuali ripercussioni sulle voci di spesa)
- Il piano dei conti con le voci di spesa

6.2. Principi di contabilità

6.2.1. Delimitazioni temporali e materiali

- a) sono necessarie delimitazioni temporali qualora il flusso dei pagamenti contabilizzati non intervenga nello stesso periodo contabile in cui la prestazione è stata fornita. Di regola i costi e i ricavi sono contabilizzati in momenti diversi. Nell'ambito di una contabilità finanziaria eseguita correttamente, le delimitazioni temporali prendono obbligatoriamente la forma di transitori attivi e passivi, che incorporano anche le voci anticipatorie (per esempio tengono conto dei sussidi promessi, ma versati solamente l'anno successivo (attivo transitorio)).

Per delimitare gli anni d'esercizio ogni transazione viene attribuita ai singoli esercizi.

- b) sono necessarie delimitazioni materiali quando, per esempio, vengono costituite o sciolte riserve latente. In questi casi, il costo contabilizzato non corrisponde al deprezzamento effettivo e obiettivo del valore indicato nella contabilità analitica; di conseguenza il costo deve essere corretto. Altri esempi: ammortamenti e interessi calcolatori.

6.2.2. Principi di valutazione

- a) Alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione. Nelle valutazioni successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione.
- b) Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere effettuati in conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio.
- c) I titoli quotati in borsa saranno valutati al valore di borsa. I titoli non quotati saranno valutati al valore d'acquisto.
- d) Previsioni: se in considerazione di eventi passati si prevede che in esercizi futuri si verificherà un deflusso di mezzi, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari. Possono inoltre essere costituiti accantonamenti segnatamente per:
- spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia;
 - ristrutturazioni;

Gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti.

6.2.3. Fondi propri

I fondi propri comprendono il capitale proprio, le riserve libere e le riserve a destinazione vincolata.

6.2.4. Entrate

Somma delle entrate, compresi i sussidi di qualsiasi tipo, gli interessi ed entrate varie (onorari, prestazioni a terzi ecc.).

6.3. Revisione

Le organizzazioni di consumatori che depongono una domanda svolgono una revisione limitata ai sensi degli articoli 729 segg. CO.

7. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° novembre 2015.

Modulo

Domanda di aiuti finanziari accordati alle organizzazioni di consumatori ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LIC per gli anni 201X e 201Y

Il presente modulo serve per la domanda di aiuti finanziari accordati alle organizzazioni di consumatori ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LIC. Con il presente modulo le organizzazioni di consumatori richiedono il contributo di base per l'anno 201Y e il contributo variabile per l'anno 201X.

Esso va rimandato all'Ufficio federale del consumo (UFDC) al più tardi entro il 30 aprile dell'anno corrente.

1. Informazioni concernenti l'organizzazione di consumatori richiedente:

Organizzazione:

Persona di contatto:

Telefono:

E-mail:

Reperibilità:

2. Attività previste dall'articolo 5 LIC per le quali si richiedono aiuti finanziari

Indicare le attività pianificate cliccando sul campo corrispondente nella seconda colonna. Se il numero di campi predefinito non è sufficiente, prolungare la tabella:

N.	Attività prevista all'art. 5 LIC	Descrivere l'attività (ad es.: quali prodotti vengono testati e per quali caratteristiche? In quale forma e su quale tema è redatta l'informazione per i consumatori?)	Individualmente o con altri partner (ad es. con una o più organizzazioni di consumatori, nell'ambito dell'ICRT ³ , ecc.). Indicare il nome degli eventuali partner.	Aiuti finanziari di altri servizi federali (indicare se sono già stati richiesti aiuti finanziari ad altri servizi federali. In tal caso, indicare quali, se possibile con il nome di una persona di contatto)
1	Selezionare un elemento.			
2	Selezionare un elemento.			
3	Selezionare un elemento.			
4	Selezionare un elemento.			
5	Selezionare un elemento.			
6	Selezionare un elemento.			
7	Selezionare un elemento.			
8	Selezionare un elemento.			
9	Selezionare un elemento.			
10	Selezionare un elemento.			

³ International Consumer Research & Testing

	to.			
11	Selezio- nare un elemen- to.			
12	Selezio- nare un elemen- to.			

3. Documenti richiesti

Allegare alla domanda i seguenti documenti:

- Conto annuale 201X (bilancio, conto economico e allegato)
- Riepilogo delle spese computabili (utilizzare il documento Excel fornito dall'UFDC).
- Preventivo dell'organizzazione per l'anno corrente (essa comunica all'UFDC le principali modifiche intervenute nel preventivo rispetto al conto economico e le loro eventuali ripercussioni sulle voci di spesa)
- Piano contabile con le voci di spesa

Grazie per la collaborazione.

Luogo, data:

Firma: _____